

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'INDIVIDUAZIONE:

A) DEI SOGGETTI ATTUATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE -IFTS NELLE AREE a) EDILIZIA /MANIFATTURA E ARTIGIANATO; b) MECCANICA E IMPIANTI; c) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; d) SERVIZI COMMERCIALI/TURISMO E SPORT;

B) DEL SOGGETTO ATTUATORE DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST DIPLOMA NELL'AREA AGROALIMENTARE.

INDICE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'INDIVIDUAZIONE:	1
1. FINALITA'	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. DURATA DELL'INCARICO.....	4
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	4
5. AMBITI SETTORIALI D'INTERVENTO	5
6. REQUISITI DELLE CANDIDATURE.....	6
7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	7
8. MODALITA' E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURE	7
9. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO PRESCELTO	9
10. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'.....	9
11. DISPOSIZIONI FINALI	10

Articolo 1. FINALITA'

1. La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi, di seguito Direzione, attraverso il presente Avviso, intende dare attuazione a quanto previsto dal documento *"Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia"*, approvato con deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013, individuando:
 - a) i soggetti attuatori, denominati Centri regionali IFTS, incaricati della gestione delle attività formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale, di seguito IFTS;
 - b) il soggetto attuatore dell'offerta di formazione post diploma nell'area economica professionale agroalimentare attualmente scoperta, in termini di offerta formativa, dal repertorio nazionale delle specializzazioni IFTS.
2. Attraverso l'individuazione dei Centri regionali IFTS la Regione intende:
 - dare stabilità, certezza e visibilità all'offerta formativa relativa al sistema IFTS;
 - consolidare il processo di qualificazione e potenziamento del sistema regionale di IFTS attraverso la copertura di tutte le aree professionali per le quali è prevista, a livello nazionale, una o più specializzazioni
 - migliorare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa attraverso la promozione ed il rafforzamento delle forme di integrazione tra sistemi, formativi e non, in un'ottica di rete territoriale permanente;
 - collegare le specializzazioni previste a livello nazionale ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese in particolare alle loro esigenze di innovazione tecnologica, produttiva e organizzativa, e di ricerca applicata;
 - favorire un maggiore collegamento con i fabbisogni formativi emersi dal mercato del lavoro attraverso anche una puntuale declinazione a livello regionale delle figure professionali nazionali, qualora previste, e dei relativi standard minimi di competenza;
 - favorire la sperimentazione di azioni formative innovative in accordo con la ricerca scientifica e tecnologica;promuovere il rafforzamento ed il consolidamento di relazioni stabili tra Istituti di Istruzione secondaria superiore, centri di formazione professionale, Università, Centri di ricerca ed innovazione tecnologica, Imprese e Parti sociali.
3. Attraverso dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area agroalimentare la Regione intende offrire una soluzione di continuità rispetto ad un'offerta tecnica superiore attualmente non prevista dal repertorio nazionale delle specializzazioni I.F.T.S e sperimentare di conseguenza delle proposte formative che possano essere presentate, ai fini di un loro riconoscimento nel citato repertorio, secondo le modalità ed i termini previsti dall'Allegato A del citato Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 7 febbraio 2013., quale proposta regionale di aggiornamento degli standard nazionali.

Articolo 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le attività promosse dal presente Avviso si riferiscono al seguente quadro normativo:
 - Legge n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
 - la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
 - il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 7 febbraio 2013, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione I.F.T.S. di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di seguito Decreto I.F.T.S.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1710 del 19 settembre 2013 concernente “Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
- Documento concernente “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modificazioni, di seguito denominato Linee guida;
- Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo tematico 10 “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” – Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 in corso di definizione.

Articolo 3. DURATA DELL’INCARICO

1. La durata dell’incarico corrisponde all’arco temporale necessario per l’organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi da avviare negli anni 2014/15, 2015/16, 2016/17, con l’obbligo di concludere negli anni successivi i percorsi approvati in costanza di incarico.

Articolo 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

1. Le candidature possono essere presentate da raggruppamenti formati da almeno i seguenti soggetti:
 - a) uno o più soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale.
 - b) uno o più Istituti scolastici superiori aventi sede nel territorio regionale;
 - c) una o più Università degli studi. Almeno un’Università deve aver sede nel territorio regionale;
 - d) un’impresa, o più imprese anche associate fra loro in forma consortile, operante/i sul territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni di categoria e ordini professionali; tali soggetti devono operare nell’area economico professionale per la quale si avanza la candidatura;
 - e) un centro di ricerca e innovazione tecnologica/organizzativa le cui attività siano coerenti rispetto all’area economico professionale per la quale si avanza la candidatura.

Il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporta l'**esclusione** della candidatura dalla valutazione.
2. La composizione dei soggetti che costituiscono il raggruppamento deve risultare funzionale a garantire la realizzazione delle attività su tutto il territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, lettera a) se non accreditati, e lettere d) ed e), devono presentare lo Statuto e l’atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature
4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 del presente articolo può presentare, per ciascun ambito settoriale di intervento di cui all’ articolo 5, una sola candidatura come partecipante ad una Associazione Temporanea. Il

mancato rispetto di tale vincolo comporta l'**esclusione** dalla valutazione di tutte le proposte sottoscritte dallo stesso soggetto per il medesimo ambito settoriale.

5. All'atto della presentazione delle candidature è sufficiente la manifestazione, attraverso un accordo fra le parti, di volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare l'Associazione Temporanea ad avvenuta approvazione delle proposte con l'indicazione puntuale del capofila, della composizione, dei ruoli, degli impegni e delle obbligazioni dei singoli associati. Tale accordo sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento deve inoltre specificare la previsione dell'impegno al rispetto delle condizioni del presente Avviso, nonché delle indicazioni nazionali e regionali in merito alla progettazione, gestione, organizzazione dei percorsi IFTS. Il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporta l'**esclusione** della candidatura dalla valutazione.
6. All'accordo di cui al comma 5 del presente articolo può essere allegato l'eventuale protocollo di rete costituito dai soggetti non rientranti nella costituenda associazione temporanea ma che concorrono tuttavia alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione Temporanea.
7. Il **soggetto capofila** deve essere chiaramente individuato all'atto della presentazione della candidatura fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. Il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporta l'**esclusione** della candidatura dalla valutazione
8. Ai fini della realizzazione delle attività il soggetto o i soggetti di cui alla lettera a), nonché il soggetto di cui alla lettera b) qualora **capofila**, del comma 1 del presente articolo, alla data di avvio della prima delle attività previste devono risultare, ai sensi del regolamento di cui al DPR 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni, titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nella macrotipologia B – Formazione superiore. Il mancato rispetto della previsione di cui sopra è causa di **decadenza** dell'incarico

Articolo 5. AMBITI SETTORIALI D'INTERVENTO

1. Le candidature per la costituzione dei Centri regionali IFTS possono riferirsi solamente ad un **unico ambito settoriale d'intervento** comprendente una o più aree economico professionali, previste dal Decreto I.F.T.S, così come di seguito specificato:
 - **Ambito 1**, comprende due aree economico professionali **(a) Edilizia, b) Manifattura e Artigianato;**
 - **Ambito 2** comprende l'area economico professionale riferita alla **Meccanica e Impianti;**
 - **Ambito 3**, comprende l'area economico professionale riferita alla **Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche;**
 - **Ambito 4**, comprende due aree economico professionali **a) Servizi commerciali, b) Turismo e Sport**
2. Le candidature per la gestione dell'offerta di formazione professionale post diploma riguardano unicamente l'area economica professionale **agroalimentare**.
3. Il conseguimento degli obiettivi e delle finalità descritte all' articolo 1 avviene attraverso la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di un'offerta formativa corsuale e delle relative azioni di sistema.
4. Per quanto riguarda l'offerta corsuale attivata dai Centri regionali IFTS, di seguito si fornisce una tabella sintetica relativa alle specializzazioni attivabili da ciascun Centro regionale, conformemente a quanto previsto dall'Allegato C del decreto IFTS:

CENTRO REGIONALE IFTS per ambito settoriale d'intervento	SPECIALIZZAZIONI IFTS ATTIVABILI
Edilizia/ Manifattura e Artigianato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile 2. Tecniche innovative per l'edilizia 3. Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente 4. Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy

Meccanica e Impianti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecniche di disegno e progettazione industriale 2. Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo 3. Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica 4. Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali 5. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali 6. Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici
Cultura, informazione e tecnologie informatiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi 2. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 3. Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC 4. Tecniche per la progettazione e gestione di database 5. Tecniche di informatica medica 6. Tecniche di produzione multimediale 7. Tecniche di allestimento scenico
Servizi commerciali / Turismo e sport	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria 2. Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica 3. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

3. L'offerta corsuale post diploma attivata nell'area agroalimentare, tenuto conto delle finalità espresse all'articolo 1, comma 3, si ricollega alle esperienze già maturate a livello regionale nell'ambito della tipologia IFTS, avendo cura di riferirsi alla disciplina nazionale della medesima tipologia per quanto concerne le modalità di descrizione degli standard formativi, la durata e l'articolazione dei percorsi.
4. Per quanto riguarda le azioni di sistema, tutti i soggetti attuatori realizzano le seguenti attività:
 - a. analisi dei fabbisogni formativi e delle dinamiche occupazionali del relativo settore d'intervento;
 - b. predisposizione e aggiornamento di un repertorio regionale degli standard formativi delle specializzazioni tecniche superiori;
 - c. promozione delle attività e diffusione delle buone prassi.

Articolo 6. REQUISITI DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature, presentate secondo i termini e le modalità di cui al capitolo 7, devono:
 - a. dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico e la gestione manageriale dell'intero progetto;
 - b. prevedere all'interno della struttura organizzativa la presenza di almeno i seguenti organi:

- 1) comitato di pilotaggio (è composto dai rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte l'Associazione Temporanea; sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione e la valutazione delle attività formative;
 - 2) direzione progettazione (cura e coordina tutti gli aspetti legati alla progettazione formativa e alla manutenzione e aggiornamento degli standard di competenza e standard formativi; cura la promozione e l'attuazione delle metodologie didattiche; garantisce il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le iniziative promosse; cura inoltre la promozione dell'offerta formativa; si occupa inoltre della qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia collaborando con la direzione amministrativa e della rendicontazione.
 - 3) direzione amministrativa e della rendicontazione (cura gli aspetti di gestione amministrativa e predispone sulla base delle indicazioni regionali i documenti rendicontali; si occupa inoltre della qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia collaborando con la direzione della progettazione; elabora periodicamente rapporti di monitoraggio sulla base anche delle indicazioni fornite dalla Direzione centrale competente);
2. Per ciascuno degli organi funzionali citati di cui al comma 1, lettera b) e commi 2 e 3 del presente capitolo , deve essere prevista l'indicazione di un referente, in possesso di un' esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni non solo formative integrate tra loro e finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo).
 3. I referenti dell' Associazione Temporanea prescelta possono partecipare, su invito della Direzione centrale competente, agli incontri dei tavoli tecnici nazionali e regionali in materia, si rapportano con gli uffici regionali per gli aspetti di competenza e diffondono all'interno della compagine le informazioni e le decisioni adottate dagli uffici regionali per le parti di competenza. Tenuto conto dell'importanza dei compiti affidati a tali figure professionali, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. La richiesta di sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione centrale competente allegando il relativo curriculum.

Articolo 7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature presentate a seguito del presente Avviso devono pervenire alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca, via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste **entro le ore 12⁰⁰ del 4 febbraio 2014.**
2. La presentazione delle candidature avviene attraverso l'inoltro della seguente documentazione debitamente compilata:
 - a) Domanda di presentazione della candidatura in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo e disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica;
 - b) Formulario, disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica;
 - c) Accordo di cui all'articolo 4, comma 5 del presente Avviso.

I documenti di cui alle lettere a) e c) del presente comma devono essere sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento.

Articolo 8. MODALITA' E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURE

1. La selezione delle proposte di candidatura avviene sulla base dei criteri previsti dal paragrafo 9.1.3 lettera a) sistema comparativo, del documento "Linee guida. Nell'ambito del quadro di criteri sopra delineato la selezione delle candidature tiene conto anche dei seguenti aspetti (sottocriteri) previsti dal Piano territoriale, approvato con deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013:

CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI	Punti Max
A. Affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo/strutturale	A1. modalità di organizzazione e gestione e risorse (umane e strutturali) coinvolte nella realizzazione	8
	A2. grado di coinvolgimento e ruolo dei centri di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed organizzativa	4
B. Affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento	B1. esperienza formativa pregressa rispetto all'ambito settoriale d'intervento	6
	B2 qualità, composizione e pertinenza del partenariato	10
C. Innovatività/qualità del progetto;	C1. modalità di analisi dei fabbisogni dell'ambito settoriale di riferimento in relazione anche alle esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa	6
	C2. strategie didattiche e modelli pedagogici previsti per le azioni formative	6
	C3. capacità di reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle statali e regionali	4
	C4. modalità di promozione dell'offerta e di relazione con l'utenza di riferimento	3
	C5. capacità di assicurare alle iniziative promosse una dimensione multiregionale e comunitaria	3
TOTALE		50

2. La soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in 30 punti.
3. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio a). Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio b).
4. Sono cause di esclusione dalla fase di valutazione:
 - la non eleggibilità della proposta al titolo dell'Avviso di riferimento;
 - il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della proposta;
 - il mancato ricorso all'utilizzo della modulistica prevista per la presentazione della proposta;
 - Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 del capitolo 4 del presente Avviso
 - Il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma 1, del capitolo 5 del presente Avviso relativamente alle candidature per i Centri regionali IFTS;
 - Il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma 2, del capitolo 5 del presente Avviso relativamente alle candidature per la gestione dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area economica professionale **agroalimentare**
5. Al termine della fase valutativa viene redatta una graduatoria. Il soggetto che ottiene il punteggio più elevato viene incaricato dalla Regione dell'attuazione delle attività previste dal presente Avviso secondo le modalità descritte all'articolo 9.
L'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell'Associazione che deve intervenire **entro 60 giorni** dalla comunicazione dell'approvazione della graduatoria.
La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
 - nota formale di approvazione della Regione ai soggetti attuatori;
 - inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

6. Ciascun soggetto attuatore individuato dalla Regione, previa richiesta motivata alla Direzione centrale competente e successiva formalizzazione notarile, potrà eventualmente allargare la propria composizione originale.

Articolo 9. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO PRESCELTO

1. Il soggetto prescelto si impegna per tutta la durata dell'incarico a:
 - a. promuovere le attività di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e più in generale in materia di formazione professionale, nonché di tutti gli eventuali atti, di indirizzo o regolamentari emessi dalla Direzione centrale competente;
 - b. garantire la realizzazione delle attività formative **su tutto il territorio regionale** nel rispetto della normativa vigente in materia di accreditamento delle sedi operative;
 - c. alimentare il sistema di monitoraggio della Direzione centrale che verifica l'avanzamento delle operazioni sotto i profili finanziario, fisico e procedurale;
 - d. assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, didattica e contabile durante le verifiche in loco.
2. Il soggetto prescelto a seguito della fase valutativa si configura come soggetto attuatore e assume la responsabilità:
 - a. della programmazione, organizzazione e gestione didattica dell'offerta formativa e delle correlate azioni di sistema secondo quanto previsto dalle Direttive annuali predisposte dalla Direzione e relative alle modalità di attuazione delle attività.
 - b. della predisposizione per ciascuna annualità di cui all'articolo 3 di uno specifico **Programma Annuale di Attuazione** redatto secondo quanto previsto dalle Direttive annuali regionali. All'interno di tale documento, vengono dettagliate le iniziative formative e di sistema da realizzarsi nel corso della specifica annualità, tenuto anche conto delle risorse assegnate. Al Programma Annuale d'Attuazione vanno allegate le proposte formative redatte sugli appositi formulari. Le proposte formative previste all'interno del Programma Annuale d'Attuazione vengono selezionate dalla Direzione centrale sulla base del sistema di ammissibilità previsto dal paragrafo 9.1.2 lettera b), del documento Linee guida, secondo i seguenti 3 criteri:
 - 1) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
 - 2) coerenza e qualità progettuale;
 - 3) coerenza finanziaria.
 - c. della gestione amministrativa e contabile nei confronti della Regione;
 - d. della promozione, in maniera organica e omogenea dal comma di vista della strumentazione utilizzata (loghi, materiale informativo, ecc..) dell'offerta formativa attraverso anche l'istituzione di più sportelli informativi.
3. Nel caso il soggetto prescelto risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità sopra descritte la Direzione centrale si riserva di procedere alla revoca dell'incarico.

Articolo 10. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1. lettera a). si intende promuovere sul territorio regionale complessivamente per l'intera durata dell'incarico un'offerta IFTS articolata in **48 percorsi formativi** (12 per ciascun Centro) compatibilmente con le risorse rese disponibili dalla nuova programmazione fse 2014/2020.
2. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1. lettera b). si intende promuovere sul territorio regionale complessivamente per l'intera durata dell'incarico un'offerta

di formazione professionale post diploma nell'area agroalimentare articolata in **9 percorsi formativi** compatibilmente con le risorse rese disponibili dalla nuova programmazione fse 2014/2020.

Articolo 11. DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali e/o regionali che modificano sostanzialmente il quadro normativo di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse, fermo restando la corresponsione degli importi finanziari dovuti per l'attività svolta. Analogamente, tali modifiche del quadro normativo potranno comportare la revisione sia dei termini di durata dell'incarico, sia della natura e della composizione del soggetto gestore individuato.
2. Per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda alle Direttive regionali annuali emanate in materia dalla Direzione centrale .
3. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.